

# Comune di Cormons

Provincia di Gorizia

ORIGINALE

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 30/04/2014

---

**OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) inerente il "Piano di classificazione acustica del Comune di Cormons (PCCA)"**

---

L'anno 2014 il giorno 30 del mese di APRILE alle ore 18:00, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

**RISULTANO PRESENTI:**

		Presente/Assente
Patat Luciano	Sindaco	Presente
Pesaola Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Nardin Paolo	Assessore	Presente
Toros Lucia	Assessore	Assente
Cattarin Giorgio	Assessore	Presente

Assiste il Segretario sig. Brocca dott. Graziano.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PATAT prof. Luciano nella qualità di Sindaco.

La Giunta Comunale ha approvato la deliberazione in oggetto.

**Il Sindaco**  
PATAT prof. Luciano

**Il vice Segretario**  
Femia dott. Claudio

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in relazione alle proprie competenze sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

**Il Responsabile**  
ing. Stefano Andreos

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) inerente il "Piano di classificazione acustica del Comune di Cormons (PCCA)"

## LA GIUNTA

### PREMESSO CHE:

- il Comune di Cormons ha delegato la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio alla predisposizione, in forma associata, del "Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)" ai sensi della L.R. 16/2007;
- detto PCCA è stato redatto dalla Comunità Montana della Carnia a firma del dott. ing. Dario Paviotti (tecnico competente in acustica) e dal Consorzio Dionigi, ed è costituito dai seguenti elaborati:
  - Relazione tecnica di Piano;
  - Tav. 1 Caratterizzazione dello stato di fatto del territorio;
  - Tav. 2 Individuazione delle Unità Territoriali;
  - Tav. 3 Zonizzazione Parametrica;
  - Tav. 4 Zonizzazione aggregata;
  - Tav. 5 Infrastrutture di trasporto e fasce di pertinenza;
  - Tav. 6 Aree produttive e fasce di pertinenza;
  - Tav. 7 Classificazione integrata;
  - Tav. 8 A Classificazione Definitiva;
  - Tav. 8 B Classificazione Definitiva;
- gli elaborati del PCCA sono accompagnati dalla Relazione di assoggettabilità alla VAS, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, redatta sulla base dei criteri fissati nell'allegato I del Dlgs 4/2008 dal dott. For. Angelo Tosolini ;

### RILEVATO CHE:

la Direttiva 2001/42/CE richiede che ogni "*Piano o Programma*" che abbia effetti significativi sull'ambiente, e segnatamente quelli "*... elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli ...*" siano soggetti ad una valutazione ambientale strategica (VAS);

la procedura di VAS (art. 1 della citata Direttiva) ha l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di determinati Piani e Programmi;

il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 le cui norme costituiscono recepimento ed attuazione della Direttiva, stabilisce altresì che "*... la VAS di Piani (...) ha finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica ...*";

il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, all'articolo 6 comma 3, prevede come "*... Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 ...*";

l'articolo 12 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 prevede che la sopra citata valutazione venga effettuata sulla base di "*... un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma ...*";

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la LR 11/2005 ha provveduto ad emanare una normativa per l'attuazione della Direttiva Europea più volte sopra richiamata in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

inoltre, con successiva L.R.16/08 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha definito, all'art. 4 comma 1, come per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, per:

- a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- b) autorità procedente: l'organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento comunale, compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- c) autorità competente: la Giunta comunale;

la medesima L.R.16/08, all'articolo 4 comma 3, prevede come "*... Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3*

*bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. ...";*

VISTO il D.Lgs 152/2006 e succ. modif. ed integrazioni, la Direttiva 2001/42 CE del 27-06-2001 e la LR 11/2005 e la L.R. 16/08;

VISTO l'elaborato " Verifica di assoggettabilità a VAS" in premessa, in cui il progettista afferma che le previsioni urbanistiche derivanti dalle previsioni del PCCA in oggetto NON sono ASSOGGETTABILI alla procedura di VAS, in quanto non sono emerse alterazioni e interazioni negative sull'ambiente, con riferimento ad Aria, Suolo, Paesaggio, Rifiuti, Rumore, Radiazioni ed Acqua, mentre il miglioramento del clima acustico previsto dal Piano induce a considerare effetti positivi per la flora, la fauna, e la salute umana ;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e succ. modif. ed integrazioni possono essere richiesti dei pareri ai soggetti competenti in materia ambientale;

RILEVATO che, con nota del 24/09/2013, prot. 9282 l'ARPA FVG ha espresso il parere di competenza sul PCCA in oggetto , ai sensi dell'art. 23 della L.R.16/07: parere favorevole con osservazioni;

PRESO ATTO che, in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale ai quali richiedere apposito parere, al fine di delineare l'iter procedurale di valutazione del PCCA, si ritiene di individuare:

- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina";
- la Regione Autonoma FVG- Direzione Centrale dell'ambiente, energia e politiche per la montagna;

ATTESO che il termine previsto per l'ottenimento dei pareri dai soggetti competenti è fissato in 30 gg. dal ricevimento della documentazione necessaria;

PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso, ex articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore/Servizio interessato;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a parere contabile;

RITENUTO di provvedere in merito;

Con votazione unanime, palese

#### DELIBERA

- 1) di recepire e fare propri i contenuti della " Verifica di assoggettabilità a VAS" allegata al "Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Cormons" in premessa;
- 2) di individuare ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs 152/2006 e succ. modif. ed integrazioni, quali soggetti competenti in materia ambientale ai quali richiedere apposito parere:
  - l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina";
  - la Regione Autonoma FVG- Direzione Centrale dell'ambiente, energia e politiche per la montagna;
- 3) di dare atto che i tempi necessari per l'ottenimento dei pareri da parte dei soggetti individuati al punto 3) risultano determinati in 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria;
- 4) di procedere all'inoltro della documentazione ai soggetti competenti.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.